



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2017

**VISTO** l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

**CONSIDERATO** che nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017 il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

**CONSIDERATO**, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONSIDERATO**, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta le necessarie disponibilità;

**VISTE** le note della regione Emilia-Romagna del 15 e del 22 dicembre 2017;

**VISTA** la nota del Dipartimento della protezione civile del 27 dicembre 2017, prot. n. CG/79447.;

**VISTI** gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 13, 14, 15 e 21 dicembre 2017;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

**TENUTO CONTO** che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **DELIBERA:**

### **ART. 1**

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

verificatisi nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri